

Codice A1816B

D.D. 16 agosto 2026, n. 1596

R.D. n. 523/1904: P.I. 7939 - Demanio idrico fluviale: CNSC304 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per posizionamento di opera di presa, per alimentazione idrometro piezometrico, nel fiume Bormida, in Comune di Levice (CN). Richiedente: Unione Montana Alta Langa.



ATTO DD 1596/A1816B/2026

DEL 16/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904: P.I. 7939 – Demanio idrico fluviale: CNSC304 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per posizionamento di opera di presa, per alimentazione idrometro piezometrico, nel fiume Bormida, in Comune di Levice (CN).
Richiedente: Unione Montana Alta Langa.

Premesso che:

- con nota prot. n. 25458/A1816B del 04/06/2026 l'Unione Montana Alta Langa con sede in Piazza Oberto 1 – 12060 Bossolasco, ha presentato l'istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per posizionamento opera di presa, per alimentazione idrometro piezometrico, nel fiume Bormida, in Comune di Levice (CN), mediante una condotta PEAD strutturato diam 400, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, costituiti dai seguenti files: *Relazione compatibilità idraulica.pdf*, *Tavola sezioni.pdf*, *Tavola corografia e punti di intervento idrometri.pdf*, *Relazione compatibilità idraulica.pdf*, *Tavola interventi sul percorso.pdf*, in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 (di seguito chiamato "regolamento") e consistenti in:

realizzazione dell'opera di presa, all'interno del paramento della scogliera esistente, costituita da una condotta PEAD strutturato diam 400, finalizzata all'alimentazione di un idrometro a pressione in pozzetto di calma, posizionato ad una distanza di circa 45 m dal ciglio di sponda del fiume Bormida (in prossimità del lotto censito al C.T. al Fg. 13 nr. 145), in Comune di Levice;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 25458/A1816B del 04/06/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 richiedendo all'Unione Montana Alta Langa, senza sospensione dei termini, la trasmissione degli elaborati progettuali firmati digitalmente dal progettista incaricato e non dal R.U.P.

- l'Unione Montana Alta Langa ha provveduto a trasmettere con nota assunta al prot. n. 28815/A1816B del 23/06/2026, gli elaborati progettuali firmati digitalmente, in formato .p7m, dal progettista incaricato Ing. Garino Roberto.

Considerato che:

- a seguito della visita in sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, si evince che la realizzazione dell'opera di presa per l'alimentazione dell'idrometro piezometrico in argomento non modifica nè riduce la sezione libera di deflusso del corso d'acqua e pertanto si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida;

- il progetto è stato approvato con Verbale di deliberazione della Giunta dell'Unione Montana, n. 53 del 07/10/2025;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) fino al 31/12/2056 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

- trattandosi di manufatti di proprietà dell'Unione Montana Alta Langa, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

- gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 33/2013;

determina

1 - di concedere all'Unione Montana Alta Langa con sede in Piazza Oberto 1 – 12060 Bossolasco, l'occupazione di area demaniale per posizionamento dell'opera di presa, per l'alimentazione dell'idrometro piezometrico, nel fiume Bormida, in Comune di Levice (CN), mediante una condotta PEAD strutturato diam 400, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale – Cuneo ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Alta Langa con sede in Piazza Oberto 1 – 12060 Bossolasco, a realizzare i lavori per il posizionamento dell'opera di presa, per l'alimentazione dell'idrometro piezometrico, con tubazione interrata attraverso scogliera esistente, nel fiume Bormida in Comune di Levice (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore;

b) prescrizioni tecniche:

l'opera di difesa esistente, costituita da scogliera in massi non cementata, dovrà essere smontata e ripristinata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;

c) eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

d) non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;

e) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

f) durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

g) è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

h) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

i) al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, tute, ecc...);

j) le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni due** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si**

verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal Committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

k) il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o simili, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

l) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

m) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

n) il Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

o) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

p) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del

24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r. n. 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

Mario Garro

Luca Menardi

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba